

ROBERTO MENGARELLI

*Dottore Commercialista
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI

AGOSTO 2020

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
13.8.2020	Contributo a fondo perduto	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione e i titolari di reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo <i>Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it</i>.
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2019; • primo acconto dei contributi per l'anno 2020. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2020	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL "Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
20.8.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non ancora effettuato e se non rientra nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da Coronavirus che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili); • con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 (fino al 30.6.2020) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2020 - 20.8.2020. <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.8.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.8.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro; • sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
20.8.2020	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.8.2020 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020.
20.8.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020.
20.8.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
20.8.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2020; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2020	Versamento IVA secondo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2020; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2020	Versamento IVA secondo trimestre 2020	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2020; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
20.8.2020	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2020. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
20.8.2020	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020; • con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2020	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2020.
24.8.2020	Contributo a fondo perduto	L'erede che prosegue l'attività d'impresa, agricola o di arte o professione del soggetto colpito dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, deve presentare all'Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto deceduto, l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: <ul style="list-style-type: none"> • mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.8.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di luglio 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di luglio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
31.8.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 28.10.2020, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 28.10.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.7.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2020, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 28.9.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.
31.8.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.8.2020	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL "Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
31.8.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
31.8.2020	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.8.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
31.8.2020	Dichiarazione e versamento “ <i>exit tax</i> ”	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.8.2020 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “<i>exit tax</i>”); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
31.8.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
31.8.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>